



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

***Direzione Generale per la Motorizzazione e per i servizi
ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione***

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETO DIRIGENZIALE

recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa ai motoveicoli per uso speciale adibiti a servizi sanitari di emergenza.

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo codice della strada” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495, avente ad oggetto “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’articolo 53, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 285/1992, che definisce le categorie dei “motoveicoli ad uso speciale”, nonché l’articolo 200, comma 2, lettera p) del D.P.R. n. 495/1992, che prevede la possibilità di ricomprendere in tale uso anche altre attrezzature riconosciute idonee per usi speciali dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.;

VISTO il Regolamento (UE) 168/2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli;

VISTO l’articolo 177, comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992, così come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera e-*quinquies*) del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156, che consente l’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, ai conducenti dei motoveicoli impiegati in interventi di emergenza sanitaria e, comunque, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto;

VISTO il già citato articolo 177, comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992, nella parte in cui dispone che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio decreto, definisce le tipologie di motoveicoli adibite ai servizi di emergenza e le relative caratteristiche tecniche e individua i servizi urgenti di istituto per i quali possono essere impiegati i dispositivi;

VISTO il Regolamento n. 65 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante “Prescrizioni uniformi relative all’omologazione di dispositivi speciali di segnalazione luminosa per veicoli a motore e loro rimorchi” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministero dei trasporti 17 ottobre 1980, recante “Modifiche sperimentali delle caratteristiche acustiche dei dispositivi supplementari di allarme da applicare ad autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi antincendi e ad autoambulanze”;

VISTO il Decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 17 dicembre 1987, n. 553 avente ad oggetto “Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze”;

VISTO il Decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 5 novembre 1996, concernente “Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo”;



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

***Direzione Generale per la Motorizzazione e per i servizi
ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione***

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 20 novembre 1997, n. 487, recante “Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali”;

VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° settembre 2009, n. 137, avente ad oggetto “Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze”;

VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 ottobre 2010, riguardante “Disposizioni concernenti le procedure per il riconoscimento dei requisiti previsti dall’allegato C alla norma UNI EN 1789, relativa ai veicoli medici e loro attrezzature – autoambulanze”;

VISTA la norma UNI EN 1789:2007-A2:2014 concernente “Veicoli medici e loro attrezzatura – autoambulanze”;

CONSIDERATA l’esigenza di disciplinare l’ammissione alla circolazione di particolari motoveicoli ad uso speciale progettati ed equipaggiati per il trasporto di personale e di attrezzature al fine di consentire il primo soccorso in zone con accessi difficilmente raggiungibili con ambulanze.

DECRETA

Art. 1

(Classificazione dei motoveicoli per uso speciale adibiti a servizi sanitari di emergenza)

Sono classificati motoveicoli per uso speciale ai sensi dell’articolo 53, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell’articolo 200, comma 2, lettera p) del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495 i motoveicoli caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi e destinati in maniera esclusiva per “*emergenza sanitaria per l’intervento rapido di soccorso sanitario, per il trattamento di base, per il monitoraggio dei pazienti e per il trasporto delle attrezzature necessarie al primo soccorso con personale sanitario e tecnico a bordo*” e/o per “*trasporto di plasma, emoderivati o emocomponenti*”.

Art. 2

(Caratteristiche costruttive)

- 1.** Possono essere utilizzati come motoveicoli adibiti ai servizi di emergenza tutti i veicoli, omologati ai sensi del Regolamento (UE) 168/2018, appartenenti alla categoria internazionale L5e, con esclusione dei tricicli con carrozzeria e dei tricicli non basculanti.
- 2.** I motoveicoli adibiti a servizi sanitari di emergenza rispondono, inoltre, alle caratteristiche previste nell’allegato tecnico al presente decreto, di cui esso costituisce parte integrante.



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

***Direzione Generale per la Motorizzazione e per i servizi
ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione***

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 3

***(Immatricolazione ed uso dei motoveicoli
per interventi sanitari in servizi di emergenza)***

Per l'immatricolazione dei motoveicoli per interventi sanitari di emergenza si applicano le procedure previste per le autoambulanze riportate nel Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° settembre 2009, n. 137.

Art. 4

(Revisione)

I motoveicoli adibiti al servizio sanitario di emergenza sono sottoposti a revisione annuale.

(Ing. Pasquale D'Anzi)



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

***Direzione Generale per la Motorizzazione e per i servizi
ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione***

IL DIRETTORE GENERALE

ALLEGATO TECNICO

Art. 1

(Classificazione)

1. La classificazione di motoveicoli ad uso speciale “adibiti al servizio sanitario di emergenza”, è da attribuirsi a tutti i veicoli della categoria internazionale L5e, come definiti all’articolo 2, con attrezzatura permanentemente installata e funzionale allo scopo al quale sono destinati.
2. L’attrezzatura di cui sopra è ricoverata in alloggiamenti e/o vani destinati ad accogliere la stessa in maniera esclusiva.

Art. 2

(Caratteristiche tecniche)

1. Caratteristiche generali
 - (i) La tara dei motoveicoli, oltre quanto definito per la generalità dei veicoli, comprende anche tutta l’attrezzatura fissa necessaria allo svolgimento delle specifiche funzioni.
2. Segni distintivi
 - (i) I motoveicoli adibiti a servizi sanitari di emergenza sono dotati di dispositivi supplementari acustici di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu previsti dall’articolo 177 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il dispositivo di segnalazione supplementare a luce blu lampeggiante è conforme al Regolamento UNECE 65 ed è installato in maniera tale da garantire una visibilità a 360°. Le caratteristiche del dispositivo supplementare acustico di allarme sono quelle previste nel Decreto del Ministero dei trasporti del 17 ottobre 1980;
 - (ii) il veicolo ha colore prevalentemente bianco;
 - (iii) il veicolo è dotato di una scritta, in forma chiaramente individuabile, riportante la denominazione dell’Ente che abbia la proprietà o la disponibilità del veicolo;
 - (iv) il veicolo è dotato della scritta “EMERGENZA SANITARIA”, realizzata in materiale retroriflettente microprismatico con caratteri stampatello maiuscolo di altezza di almeno 5cm, sui bauletti laterali e sul posteriore (se esiste lo spazio per l’applicazione). Sono ammesse altre indicazioni (es: fascia aziendale) purché non luminose, retroriflettenti o fosforescenti.
3. Accessori
 - (i) Nel caso di montaggio di un impianto elettrico supplementare, asservito alle eventuali attrezzature e/o apparecchiature presenti nel vano di carico, lo stesso è realizzato secondo le indicazioni della norma UNI EN 1789;
 - (ii) i materiali di rivestimento del vano di carico che ospita i contenitori di trasporto sono lavabili e disinfettabili ed è opportuno prevedere aperture di drenaggio;
 - (iii) i motoveicoli sono dotati di adeguati volumi di stivaggio per il materiale di soccorso. Il materiale sanitario è riposto esclusivamente nei vani di carico (borse laterali, bauletto posteriore, vano sottosella) onde evitare interferenze con il conducente e con le operazioni di salita/discesa degli operatori.